

**Repertorio "B"ATTI PRIVATI Comune di Santa Croce sull'Arno n.29 /2020**

**COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO**

**Provincia di Pisa**

**CONTRATTO DI SERVIZIO**

L'anno 2020 duemilaventi, nel giorno e nel mese, in cui viene apposta l'ultima firma da parte dei due sottoscrittori trattandosi di scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, sottoscritta con firme digitali non simultanee ai sensi della normativa vigente tra:

- **"COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO"**, con sede legale in Santa Croce Sull'Arno, Piazza del Popolo, n. 8, codice fiscale/partita IVA 00311960504, nella persona della Dirigente del Settore n. 1- Dott.ssa Dunia Benvenuti nata a Castelfranco di Sotto il 20/10/1957, a ciò autorizzata in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, (di seguito denominato "Comune");

E

- **"SANTA CROCE PUBBLICI SERVIZI S.R.L"**. società unipersonale", con sede legale in Santa Croce sull'Arno (PI), Corso Mazzini n. 122, codice fiscale e partita Iva 01784780502, nella persona dell'Amministratore Unico rappresentante dell'impresa Dott. Massimo Parentini nato a Fucecchio il 25/12/1974, nominato con atto del 02/07/2020, (di seguito denominata "Società")

Premesso

a) che la Società è stata costituita a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.03.2006, provvedimento n. 24, e che lo Statuto della Società è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs 175/16 e ss.mm. per le società in house con deliberazione consiliare n. 39 del 24.10.2019;

b) che la Società costituisce il mezzo tramite il quale il Comune di Santa Croce sull'Arno esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito l'affidamento della gestione delle farmacie di cui il Comune è il titolare e proprietario;

c) che il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione delle farmacie comunali, fissando gli obiettivi reciproci tra Comune di Santa Croce sull'Arno e la Società, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione comunale titolare delle farmacie;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Santa Croce sull'Arno e la Società, relativamente alla gestione delle farmacie (di seguito definite "servizio farmaceutico") di cui il Comune è titolare, in perfetta conformità ai contenuti della deliberazione consiliare n 47 del 29.09.2020

#### **Art. 2 - Prestazioni, obiettivi e standard**

##### 1. Gli obiettivi

La Società, nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;

b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio iniziative di educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;

c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico, concordati, a livello locale, tra gli operatori del settore, al fine di tutelare l'interesse dei consumatori;

d) mantenere il Centro Unico di Prenotazione (CUP);

e) realizzare l'assistenza integrativa;

f) realizzare l'assistenza farmaceutica domiciliare;

g) collaborare all'informazione e all'educazione sanitaria;

h) fornire dati e rilevazioni ricette;

## 2. Principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi

La Società si impegna ad osservare i principi statuiti dalla "Carta dei servizi" della farmacia nel testo allegato alla deliberazione consiliare n. 24 del 10.03.2006, attualmente in fase di revisione. Tutte le modifiche alla Carta stessa, di qualunque natura esse siano o da qualunque sollecitazione provengano (Aziende sanitarie Locali o Associazioni degli utenti), dovranno essere concordate con il Comune ed approvate dalla Giunta Comunale.

### **Art. 3 - Durata dell'affidamento**

L'affidamento ha la durata di anni quindici a partire dal giorno di affidamento del servizio, deciso con delibera del Consiglio comunale n. 47 del 29.09.2020. Da tale data decorrono tutti gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale.

### **Art. 4 - Informazione al Comune**

La società si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'espletamento del controllo analogo, come previsto e disciplinato dall'art. 5 dello Statuto della società e dalle norme di legge e regolamentari vigenti al momento.

### **Art. 5 - Obblighi della Società**

Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigenti in materia. In caso di violazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 7.

Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili al perseguimento degli scopi societari.

**Art. 6 - Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio**

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento visite conoscitive nei locali della farmacia di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.

Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loro affidati.

Il Comune può effettuare indagini demoscopiche per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

I risultati delle indagini demoscopiche e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Organo Amministrativo della Società.

**Art. 7 - Responsabilità e garanzie assicurative**

La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto.

La Società provvede alla stipula di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

I dipendenti della Società dovranno tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto e conformarsi a criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

**Art. 8 - Clausola di salvaguardia per condizioni di deficitarietà del Comune**

Ai sensi dell'art. 243, comma 3-bis del Dlgs. n. 267/00 (Tuel), ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale da parte del Comune, le parti, previa consultazione e di comune accordo, potranno procedere alla riduzione delle spese di personale della società medesima, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, del Dlgs. n. 175/16 e s.m.i.

**Art. 9 - Revoca della concessione**

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed in tutte le altre ipotesi previste dalla Legge. In tal caso, l'Amministrazione comunale regolerà con il concessionario i profili economico-finanziari relativi al periodo intercorrente tra la data della revoca e quella della naturale scadenza della concessione.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

Il contratto potrà essere risolto dal Comune anticipatamente per gravi inadempimenti in ordine alla gestione dei servizi affidati o per violazione delle disposizioni del presente.

Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo amministrativo della Società, con formale atto, le inadempienze riscontrate.

La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui sopra. Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di risoluzione.

In caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente contratto.

La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporterà la restituzione al Comune (ovvero al soggetto indicato dallo stesso) dei beni concessi in uso o locazione di proprietà comunale.

La Società dovrà comunque assicurare in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri.

#### **Art. 11 - Clausola risolutiva espressa**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, si conviene che il rapporto concessorio si risolva di diritto nel caso in cui si verifichi una o più delle seguenti inadempienze:

- chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre due mesi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata;



**Art. 15 - Spese ed oneri fiscali**

La presente scrittura privata consta di n 7 pagine a video, viene sottoscritta con l'apposizione della firma digitale e nella data di apposizione dell'ultima firma dei due sottoscrittori, trattandosi di firma non simultanea. ed ai sensi dell'art. 2 parte II – tariffa – del DPR 131/1986 rientra negli atti soggetti a registrazione solo in caso d' uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richieda L' Imposta di bollo è assolta mediante l'acquisto di n.2 contrassegni telematici di marca da bollo pari ad euro 16,00 ciascuno identificati al n 0120003827 167 4- n. 0120003827 166 3 conservati a cura della società.

**Art. 16 - Controversie**

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Pisa.

Firmato digitalmente

Per il Comune di Santa Croce sull'Arno – F.to Dott.ssa Dunia Benvenuti

Per la Società Pubblici Servizi s.r.l. - F.to Dott. Massimo Parentini

**La presente scrittura privata è inserita nel Repertorio Generale degli atti Privati “B” del Comune di Santa Croce sull'Arno al numero 29/2020.**